

OGGETTO: **PREFETTURA DI RAVENNA – MODALITA' PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI NON SOGGETTI A TENTATIVO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA**

Per opportuna informazione, riportiamo di seguito la nota pervenuta dalla Prefettura di Ravenna in ordine all'argomento in oggetto.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1^ - Ufficio Antimafia

Proc. n. 2769/2013

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Al Sig. Presidente della Giunta della Regione <u>Emilia-Romagna</u> | <u>BOLOGNA</u> |
| - Al Sig. Presidente della Provincia di | <u>RAVENNA</u> |
| - Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della provincia | <u>LORO SEDI</u> |
| - Al Sig. Presidente Camera di Commercio di | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Confindustria di | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Confederazione Naz.le Artigianato (C.N.A.) | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Provinciale Confartigianato | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Confimi Impresa | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Cassa Edile | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Lega Provinciale Cooperative e Mutue | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Confcooperative Unione | <u>RAVENNA</u> |
| - Al Sig. Presidente Interprovinciale Ravenna-Ferrara | |
| - Assoc. Gen. Cooperative Italiane – AGCI | <u>RAVENNA</u> |
| - Agli Istituti di Vigilanza privata operanti nella provincia | <u>LORO SEDI</u> |

Oggetto: D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente: "Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190." Circolare esplicativa.

Come è noto, l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge "anticorruzione" 6 novembre 2012, n. 190 ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori, operanti in settori "sensibili" non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa, rinviando la definizione delle modalità per la sua istituzione ed aggiornamento ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale decreto, emanato il 18 aprile 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio scorso, è entrato in vigore il 14 agosto 2013.

Con la citata normativa il Legislatore ha inteso mettere a sistema un istituto, le c.d. . "White List" o elenco, che fino ad ora aveva trovato applicazione in relazione alle esigenze di controllo antimafia riguardanti specifici contesti - connotati da una forte concentrazione



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1^ - Ufficio Antimafia

di investimenti pubblici, quali quelli della ricostruzione "post sisma" in Abruzzo e nell'Italia settentrionale, nonché l'EXPO 2015 di Milano

In applicazione delle richiamate disposizioni con **Decreto n. 2769/ 2013/Area 1/Antimafia del 14/8/2013** è stato istituito presso questa Prefettura l'elenco sopraindicato, cui potranno iscriversi a richiesta, le imprese nazionali aventi sede nella provincia, le imprese straniere aventi una sede di rappresentanza nella provincia e le imprese straniere prive di sede di rappresentanza in Italia che ritengano di fare richiesta a questa Prefettura e che svolgano attività nei seguenti settori:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

L'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa costituisce lo strumento attraverso il quale i soggetti (pubblici e privati) possono acquisire conoscenza delle imprese che sono state ammesse alle "White List".

Per tale finalità l'elenco istituito presso questa Prefettura è stato pubblicato sul SITO ISTITUZIONALE DELLA PREFETTURA www.prefettura.it/ravenna/ nella sezione "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33, seguendo il percorso "Provvedimenti", "Provvedimenti dirigenti".

Sul sito sono altresì collocati, nella stessa Sezione, i provvedimenti normativi richiamati, l'indirizzo di posta certificata cui inoltrare le domande, la modulistica da utilizzare per le richieste.

In relazione a quanto sopra, al fine di agevolare le imprese interessate ad accedere a questo nuovo strumento, vengono di seguito illustrati gli aspetti più rilevanti delle citate disposizioni alla stregua di chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno volti ad un'omogenea applicazione della nuova normativa.

Attività per le quali può essere richiesta l'iscrizione nell'elenco.

Il catalogo dei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, individuati dall'art. 1, comma 53 della legge n. 190/2012, riproduce (con l'aggiunta del trasporto di rifiuti transfrontaliero) quello previsto nei due DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

che hanno disciplinato le white list attivate nei particolari contesti di cui si è detto in premessa e, avendo natura tassativa, non è suscettibile di estensioni in via interpretativa.

Pertanto, *eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o, comunque, non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma sono inammissibili*: le stesse saranno immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, come recentemente novellato dall' art. 1, comma 38, della legge n. 190/2012.

Si evidenzia, infine, che l'elenco in questione potrà essere aggiornato, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con apposito decreto interministeriale, adottato secondo una speciale procedura che prevede il parere delle Commissioni parlamentari di merito (art. 1, comma 54, della legge n. 190/2012).

Articolazione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, il D.P.C.M. 18 aprile 2013, all'art. 2, comma 1, prevede che l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è articolato in sezioni corrispondenti alle tipologie di attività individuate dalla stessa legge n. 190 e dai successivi decreti interministeriali di aggiornamento.

L'elenco assolve non solo a una funzione di documentazione interna ma costituisce lo strumento attraverso il quale i soggetti (pubblici e privati) possono acquisire conoscenza delle imprese che sono state ammesse alle White List.

Per detta finalità l'elenco deve essere pubblicato, unitamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui le imprese possono inviare la domanda di iscrizione (art. 8, comma 1), sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione "Amministrazione trasparente", prevista dall'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 33.

Le modalità di pubblicazione sul Sito Istituzionale di questa Prefettura sono state già indicate in precedenza

Requisiti di iscrizione.

Il D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che l'iscrizione nelle "White List" è aperta non solo agli operatori economici che hanno una sede nello Stato (sia essa legale o secondaria con rappresentanza stabile ai sensi dell'art. 2508 c.c.), ma anche ad imprese "straniere", cioè prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia (art. 1, comma 2, lett. f).

Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa".



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

E' necessario, pertanto, che le imprese istanti siano in possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:

- assenza delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto elencate all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
- assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunte dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4, e 91, comma 6, del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

Analogamente a quanto accade per l'informazione antimafia, la verifica delle predette condizioni è effettuata con riguardo alle figure che nell'ambito dell'impresa rivestono le posizioni rilevanti indicate dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011.

Durata ed effetti dell'iscrizione.

L'iscrizione nelle White List, avente natura esclusivamente volontaria, ha validità per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui è stato adottato il provvedimento che la dispone (art. 2, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

L'inserimento negli "elenchi" in questione, consultabili attraverso il sito istituzionale della Prefettura competente, conferisce all'impresa, oltre ad una qualificazione etica, anche alcuni vantaggi, in primo luogo sul piano della semplificazione delle procedure di rilascio della documentazione antimafia.

Infatti, l'iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria per lo svolgimento delle attività per cui essa è conseguita (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

Sicché, la verifica dell'attualità dell'iscrizione tiene luogo dell'informazione antimafia che in tal caso non dovrà, quindi, essere richiesta.

Atteso il tenore della disposizione citata, va sottolineato che il citato effetto equipollenza non riguarda l'informazione antimafia richiesta per l'instaurazione di rapporti con i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011 aventi ad oggetto attività diverse da quelle per cui è stata ottenuta l'iscrizione o comunque non comprese nell'elenco recato dalla legge n. 190/2012 ovvero dai successivi provvedimenti di aggiornamento.

Diversamente, per quanto concerne le comunicazioni antimafia, l'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 deve essere interpretato nel senso che l'effetto di equipollenza dell'iscrizione nelle white list per le stesse attività si estende, con le stesse modalità indicate sopra in relazione alle informazioni, anche alle comunicazioni antimafia liberatorie in quanto essa attesta, oltre che l'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche l'assenza delle cause ostative derivanti da provvedimenti giudiziari di applicazione in via definitiva di misure di prevenzione



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

personale, ovvero da condanne, anche non definitive ma confermate in grado di appello, per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p..

A favore dell'interpretazione suindicata depone, altresì, il principio di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 che vieta alla pubblica amministrazione di aggravare il procedimento amministrativo se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie che, nel caso di specie, non sembrano ravvisabili.

L'inserimento nell'elenco in parola può determinare ulteriori vantaggi alle imprese richiedenti.

Ci si riferisce, in particolare, all'attribuzione del **rating di legalità**, introdotto dall'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il cui regolamento attuativo - adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con deliberazione del 14 novembre 2012 - prevede che le imprese che hanno ottenuto accesso al rating conseguano, in virtù dell'iscrizione negli elenchi prefettizi, un punteggio di merito aggiuntivo che conferisce una posizione di vantaggio "competitivo" ai fini dell'accesso ai finanziamenti pubblici e al credito bancario.

Procedimento di iscrizione:

a) modalità di presentazione della domanda.

Il D.P.C.M, 18 aprile 2013 prevede modalità semplificate di presentazione delle istanze di iscrizione nelle white list mirate ad esonerare le imprese interessate da ogni adempimento amministrativo non necessario allo svolgimento dei controlli antimafia.

In particolare, la domanda di iscrizione - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, a seconda che essa sia organizzata come ditta individuale o in forma societaria o collettiva - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per imprese straniere, sede secondaria stabile presente in Italia, numero di codice fiscale e di partita IVA¹) ed i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione nell'elenco istituito presso la Prefettura.

Essa deve essere presentata - anche per via telematica secondo le modalità richieste ad substantiam dall'art. 65 del D. Lgs, 7 marzo 2005, n. 82 (art. 3, comma 1, D.P.C.M, 18 aprile 2013) - alla Prefettura nella cui provincia ha sede legale l'impresa, ovvero, se si tratta di società costituite all'estero, alla Prefettura nella cui provincia si trova una delle sedi secondarie con rappresentanza stabile.

¹ Si precisa che per le imprese straniere con sede legale in un Paese dell'Unione Europea e prive di sede Europea e prive di sede secondaria in Italia, va indicato il numero di identificazione IVA in luogo del numero di codice fiscale. Per le imprese straniere aventi sede in Paesi non membri dell'Unione Europea e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, potrà essere indicato il numero di codice fiscale del Rappresentante Fiscale in Italia



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1^ - Ufficio Antimafia

Le società costituite all'estero (cd. "società straniera") prive di tali sedi secondarie nel territorio dello Stato, invece, possono presentare l'istanza presso una qualunque Prefettura (art. 1, comma 2, lett. f), del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, sono presenti, **come già evidenziato, sul Sito istituzionale della Prefettura www.prefettura.it/ravenna nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione "Attività e procedimenti", alla voce "Tipologie di procedimento"** i modelli che le imprese potranno utilizzare per la presentazione delle istanze.

Si sottolinea, per dirimere ogni dubbio, che *l'istanza di iscrizione nelle white list non può essere intesa come una richiesta del privato tendente ad ottenere il rilascio dell'informazione antimafia* in quanto la possibilità di richiedere tale provvedimento continua ad essere riservata esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 159/2011, ai sensi del successivo art. 91 del medesimo decreto legislativo.

b) verifica dei requisiti richiesti.

In via preliminare, è utile evidenziare che l'iscrizione nelle white list non è funzionale a neutralizzare un tentativo in itinere di infiltrazione criminale nei rapporti con la pubblica amministrazione e non presenta, quindi, quell'urgenza che, secondo la giurisprudenza, è invece presente nella documentazione antimafia, rendendola ex se incompatibile con gli istituti di partecipazione procedimentale previsti dalla legge n. 241/1990.

Tali istituti, a partire dalla comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990, pertanto, trovano applicazione nel procedimento in esame salvo la sussistenza di concrete ragioni di impedimento, indicate dalla citata disposizione, di cui dovrà essere dato conto in sede di adozione del provvedimento finale.

Altra significativa differenza riguarda il termine di conclusione del procedimento che per l'iscrizione nelle white list è fissato in 90 giorni (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Per quanto concerne l'istruttoria, disciplinata dall'art. 3 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 la Prefettura, verificato che non ricorrano elementi indicativi dell'esistenza delle situazioni indicate agli artt. 67, 84, comma 4, e 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011. dispone immediatamente l'iscrizione dell'impresa nell'elenco - inserendola, in ordine alfabetico, nelle sezioni relative alle attività per le quali è stata richiesta l'iscrizione - e comunica alla stessa il relativo provvedimento per via esclusivamente telematica.

Qualora, per contro, gli esiti dell'istruttoria non consentano di rilasciare l'iscrizione, la Prefettura, ove risulti confermata l'esistenza delle situazioni di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ovvero emergano tentativi di infiltrazione mafiosa, provvede a comunicare all'impresa istante il preavviso di provvedimento ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

L'eventuale provvedimento di diniego verrà notificato all'operatore economico e comunicato, al pari delle informazioni antimafia interdittive, ai soggetti istituzionali elencati all'art. 91, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 159/2011 (art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

Obblighi di comunicazione a carico dell'impresa.

L'art.1, comma 55, della legge n. 190/2012 pone a carico dell'impresa iscritta alcuni doveri di collaborazione e di trasparenza, che consistono nell'onere di comunicare alla Prefettura competente le modifiche dei propri assetti proprietari e degli organi sociali intervenuti successivamente all'ammissione alle white list.

A tale ultimo proposito, tenuto conto del principio di equipollenza tra iscrizione nelle white list e informazione antimafia sancito dalla legge n. 190/2012, si evidenzia che tra gli "organi sociali", di cui le ditte iscritte devono comunicare le variazioni, rientrano i soggetti titolari di incarichi di amministrazione, direzione e controllo indicati all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, ivi compresi i direttori tecnici.

Inoltre, per quanto concerne le società quotate nei mercati regolamentati, quali quelli borsistici, si richiama l'attenzione sulla necessità che i soggetti che partecipano - in misura superiore al 2% del capitale - in una società emittente azioni quotate nei predetti mercati comunicano, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le variazioni rilevanti in tali partecipazioni, individuate dalla CONSOB con l'art. 117 della Deliberazione 14 maggio 1999, n. 1197, recante il regolamento di attuazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998).

Per l'effettuazione di tali comunicazioni, potrà essere utilizzata la modulistica pubblicata sul Sito di questa Prefettura **nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione "Attività e procedimenti", alla voce "Tipologie di procedimento"**.

Si ricorda, infine, che **il termine perentorio per effettuare le comunicazioni delle variazioni citate è fissato in trenta giorni**, decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto o è stato stipulato il contratto che determina le modifiche sopra elencate, e che la sua inosservanza, fermo restando quanto stabilito dal già richiamato art. 10-bis della legge n. 241/1990, determina la cancellazione dell'impresa dall'elenco prefettizio.

Aggiornamento periodico dell'elenco.

Al fine di mantenere la validità dell'iscrizione nelle White List, il D.P.C.M. in esame **l'operatore economico ha l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura competente** (art. 5, comma 1), utilizzando il modulo presente nella parte del Sito più volte richiamata.

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco anche per attività diverse da quelle indicate nell'originaria istanza di iscrizione, la Prefettura provvede a



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, secondo il procedimento già illustrato al precedente paragrafo 7) e, nel rispetto del medesimo termine di conclusione del procedimento (90 giorni), adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'elenco.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che, in base all'art 5, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013, resta nella discrezionalità della Prefettura procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo alle imprese iscritte in qualsiasi momento e, quindi, anche in occasioni diverse da quelle determinate dalla presentazione della predetta comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco prefettizio.

Questo controllo potrà essere avviato, oltre che a seguito dell'acquisizione di elementi potenzialmente indicativi della perdita degli stessi requisiti, anche secondo una metodologia di controlli a campione, che verrà accuratamente pianificata.

Qualora tali attività dimostrino il venir meno nell'impresa dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la Prefettura provvederà a comunicare all'impresa interessata il preavviso di provvedimento ex art. 10-bis della legge 241/1990 e, valutate le eventuali osservazioni scritte prodotte, a disporre, se del caso, la cancellazione dall'elenco.

-
- **Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituiti ai sensi dei DD.P.C.M. 18 ottobre 2011.**

L'art. 1, comma 57, della legge n. 190/2012 prevede che le normative previgenti in materia di white list restino in vigore fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 56 del medesimo articolo, adottato con il D.P.C.M. in oggetto.

La disposizione si riferisce evidentemente ai due identici DD.P.C.M., adottati in data 18 ottobre 2011, che hanno definito le modalità di istituzione delle white list per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose nei contesti della ricostruzione "post sisma" in



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

Abruzzo e nelle località dell'Italia Settentrionale interessate dagli eventi tellurici del maggio 2012, nonché per l'EXPO 2015 di Milano².

In attuazione di questa previsione di legge l'art.10 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che, a decorrere dal sessantunesimo giorno dalla sua pubblicazione - cioè a decorrere dal 14 ottobre p.v. - i due DD.P.C.M. in data 18 ottobre 2011 cesseranno di trovare applicazione.

La cessazione dell'efficacia di questi DD.P.C.M. del 2011 non implica comunque che le imprese iscritte negli elenchi da essi regolati perdano lo status di impresa ritenuta non soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Innanzitutto, l'art. 9 del D.P.C.M. 18 aprile 2013 stabilisce che gli operatori economici iscritti in queste liste per settori di attività corrispondenti a quelli elencati nell'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, siano "trasferiti" d'ufficio nelle nuove "white list", istituite presso le Prefetture territorialmente competenti, come individuate dall'art. 1, comma 2, lett. f), del medesimo D.P.C.M..

La nuova iscrizione sarà valida per il periodo residuo di efficacia dell'iscrizione conseguita nelle "vecchie" white list, di cui ai citati DD.P.C.M. del 18 ottobre 2011.

L'inserimento d'ufficio non avverrà nell'ipotesi in cui l'operatore economico comunichi, entro il 13 settembre p.v., di non essere interessato all'iscrizione nel nuovo elenco prefettizio. Per tale comunicazione potrà essere utilizzato il modulo in Allegato E, di cui pure dovrà essere assicurata la pubblicazione sui siti istituzionali delle Prefetture secondo le stesse modalità indicate per l'Allegato B.

Relativamente alle istanze di iscrizione nei "vecchi" elenchi di cui ai DD.P.C.M. 18 ottobre 2011, non ancora definite alla data del 14 ottobre p.v., le Prefetture trasmetteranno i relativi carteggi a quelle competenti a gestire le nuove white list, che provvederanno a completare la relativa istruttoria e ad adottare i conseguenti provvedimenti (art. 9, comma 3, del D.P.C.M. 18 aprile 2013).

² I due D.P.C.M. del 18 ottobre 2011 sono stati emanati, rispettivamente, per la ricostruzione in Abruzzo, in attuazione dell'art. 16, comma 5, del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e per l'EXPO 2015 di Milano, in attuazione dell'art. 3-quinquies del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. L'art. 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ha, inoltre, esteso l'applicazione del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, relativo alla ricostruzione in Abruzzo, alla ricostruzione delle località dell'Italia Settentrionale, colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ravenna

Area 1[^] - Ufficio Antimafia

- **Elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, relativi ad attività diverse da quelle elencate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012, istituiti presso le Prefetture delle Province dell'Italia settentrionale colpite dal sisma del maggio 2012.**

Pur essendo anch'esse regolate dal D.P.C.M. 18 ottobre 2011 relativo alla ricostruzione in Abruzzo, le white list istituite presso le Prefetture di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, competenti per l'area dell'Italia settentrionale, colpita del sisma del maggio 2012, sono state connotate da alcuni tratti particolari.

L'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 convertito nella L. 122/2012, come modificato dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha, infatti, previsto che:

-- gli elenchi attivati presso le Prefetture possono comprendere anche attività ulteriori rispetto a quelle del D.P.C.M. 18 ottobre 2011, individuate con apposite ordinanze dei Presidenti delle Regioni interessate, nella veste di Commissari delegati per la ricostruzione (comma 2-bis);

-- possano essere affidatarie di appalti e subappalti correlati al processo di ricostruzione, conferiti da pubbliche amministrazioni o da soggetti privati che utilizzano i contributi pubblici per la ricostruzione, solo le imprese che abbiano almeno richiesto l'iscrizione nelle stesse white List.

Le specificità di questo sistema trovano adeguata considerazione nell'ambito del D.P.C.M. 18 aprile 2013, il quale prevede che - limitatamente agli ulteriori settori di attività individuati dai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati - le white list, attivate ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 74/2012, continueranno ad essere tenute dalle **Prefetture dell'area sismica**, costituendo, fino al momento del loro "esaurimento", una sorta di doppio binario.

Le istanze di iscrizione negli elenchi relativi a dette attività aggiuntive continueranno, pertanto, ad essere indirizzate alle Prefetture dell'area sismica indipendentemente dal luogo di sede legale o, nei casi contemplati dall'art. 2508 c.c., di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

Su quanto sopra si richiama l'attenzione delle SS.LL. con preghiera di darne la più ampia diffusione.

IL PREFETTO
(Bruno Corda)